

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

TRA

Il **COMUNE DI PORDENONE**, C.F. 80002150938, con sede nella residenza municipale, in Corso Vittorio Emanuele 64, Pordenone, nella persona del dirigente il settore Mobilità arch. Maurizio Gobbato, di seguito chiamato "Comune" o "Concedente",

e

Gestione Servizi Mobilità Spa, C.F. 01469190936, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 64, Pordenone, qui rappresentata dall'Amministratore Unico pro-tempore dr. Antonio Consorti, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito chiamata "GSM" o "Affidatario",

si conviene e stipula quanto segue.

Sezione I

Principi generali, finalità, oggetto, sviluppo dei servizi e definizioni

Art. 1

(Principi fondamentali – Finalità)

1. Il presente contratto di servizio, regola gli elementi di definizione generale della gestione dei servizi per la mobilità urbana del Comune di Pordenone (di seguito denominato Comune) e di una serie di servizi complementari, ad essi correlati.
2. La gestione dei servizi è affidata alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. (di seguito chiamata GSM o Affidatario), partecipata dal Comune di Pordenone, quale affidataria secondo il modulo "in house providing"; pertanto la regolazione del rapporto tra il Comune e la società affidataria è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG).
3. La gestione dei servizi oggetto del presente contratto è finalizzata all'ottimizzazione e all'efficientamento in chiave unitaria dei servizi pubblici locali per la mobilità urbana nel territorio del Comune, nonché di una serie di servizi complementari afferenti allo stesso ambito, nella prospettiva di generazione di sinergie e di economie di scala.

Art. 2

(Oggetto del contratto di servizio)

1. Il contratto disciplina la gestione dei servizi per la mobilità del Comune e di una serie di servizi ad essi complementari, così come specificati nei successivi commi 2 e 3, da parte dell'Affidatario.
2. L'Affidatario gestisce e sviluppa in relazione alle esigenze della comunità locale, nel rispetto degli indirizzi del Comune e della normativa specifica, i seguenti servizi pubblici locali e servizi complementari a essi correlati:
 - a. gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso;
 - b. gestione dei parcheggi in struttura, comprensiva della manutenzione ordinaria (a carico dell'Affidatario) e straordinaria (a carico del Comune) degli stessi e delle apparecchiature necessarie al loro funzionamento;
 - c. accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

- ausiliari del traffico ai sensi della legge n. 127/1997;
- d. l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale comunale, sia orizzontale che verticale che complementare;
 - e. la gestione e la manutenzione ordinaria (a carico dell'Affidatario) e straordinaria (a carico del Comune) del Centro intermodale passeggeri, comprensiva delle apparecchiature e degli impianti necessari al suo funzionamento;
 - f. la gestione del sistema di informazione sulla viabilità e mobilità cittadina (infomobilità);
 - g. l'attività di comunicazione e informazione, per i servizi offerti, anche attraverso il sito internet;
3. L'Affidatario può sviluppare ulteriori servizi complementari, in base all'evoluzione normativa e tecnologica, coerenti con la *mission* del servizio, sia che essi siano connessi ai servizi pubblici locali per la mobilità intesi come servizi principali, sia che essi siano complementari agli stessi per ragioni tecniche o per esigenze di economicità, ovvero che ne costituiscano ampliamento operativo derivante da evoluzioni normative o tecnologiche.
- 4 Per lo sviluppo dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per l'avvio degli ulteriori servizi pubblici locali per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati come individuati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 novembre 2015, il presente contratto sarà integrato entro tre anni dalla sua sottoscrizione, e successivamente con valenza quinquennale in occasione di ogni ciclo ottimale di gestione, in coerenza con il Piano Industriale dell'Affidatario.
- 5 Qualora l'Affidatario, al di fuori dell'ambito dello sviluppo dei servizi affidati, realizzi attività a favore di soggetti terzi privati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2, tali attività devono essere residuali e non possono mai risultare prevalenti rispetto ai servizi affidati. La prevalenza è valutata in base al fatturato generato dalle attività, nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Art. 3

(Struttura del contratto di servizio e definizioni)

1. Il presente contratto di servizio si compone:
- a. del complesso delle clausole regolative del rapporto tra il Comune, quale ente affidante, e la società GSM, quale soggetto affidatario, in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità del Comune e dei servizi complementari ad essi correlati, disciplinate nel presente atto pattizio;
 - b. dall'insieme dei disciplinari/schede tecniche relativi ad ogni singolo servizio, quali allegati al presente atto pattizio e che ne fanno parte integrante.
2. Il presente contratto di servizio sarà integrato entro il termine del terzo anno dalla sottoscrizione, **in occasione di** ogni ciclo ottimale di gestione regolato nei termini previsti dal successivo art. 10 da un documento, sottoscritto **dalle parti**, dal Comune, quale ente affidante, e dalla società GSM, quale soggetto affidatario della gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità del Comune, il quale comprenderà:
- a. l'articolazione del Piano Industriale dell'Affidatario riferita alla gestione dei servizi per il periodo di sviluppo del ciclo ottimale (cinque anni), comprensivo dei profili specifici di valore;

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

- b. i disciplinari/schede tecniche dei servizi per la mobilità del Comune e dei servizi complementari ad essi;
 - c. l'individuazione delle strutture afferenti ai servizi per la mobilità del Comune di Pordenone e ai servizi complementari ad essi correlati;
 - d. ogni altro elemento necessario a garantire la corretta esecuzione dei servizi.
3. Ai fini del presente contratto di servizio si intendono:
- a. per "Affidatario" o "soggetto gestore", la società Gestione Servizi Mobilità s.p.a., quale soggetto affidatario della gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità del Comune e dei servizi complementari ad essi correlati;
 - b. per "Amministrazione" o "Comune" o "ente affidante", il Comune di Pordenone, quale ente affidante della gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità nell'ambito del proprio territorio e dei servizi complementari ad essi correlati;
 - c. per "ciclo ottimale di gestione" o "ciclo ottimale", il periodo su base quinquennale di sviluppo dei servizi oggetto del contratto su base temporale ripartita rispetto alla durata complessiva dell'affidamento;
 - d. per "compensazioni", le risorse corrisposte dal Comune all'Affidatario in relazione allo svolgimento delle attività costituenti obblighi di servizio pubblico;
 - e. per "contratto" o "contratto di servizio", il contratto di servizio stipulato in base alla normativa per tempo vigente in materia di servizi pubblici locali con rilevanza economica, che regola i rapporti tra il Comune affidante e il soggetto Affidatario della gestione dei servizi per la mobilità del Comune;
 - f. per "disciplinari/schede tecniche", le modalità di esecuzione e di sviluppo dei servizi pubblici locali e complementari affidati;
 - g. per "obbligo di servizio pubblico" o "obblighi di servizio pubblico", le attività specifiche imposte dal Comune all'Affidatario nell'ambito dello svolgimento dei servizi pubblici locali al fine di perseguire l'interesse pubblico e assicurare l'universalità e l'accessibilità dei servizi pubblici, corrispondendo a quella parte di servizi che qualsiasi operatore, se dovesse avere a riguardo esclusivamente il proprio interesse commerciale, non assumerebbe ovvero assumerebbe solo se adeguatamente compensato;
 - h. per "Piano Economico-Finanziario" o "PEF", il documento di programmazione e di analisi delle dinamiche economico-finanziarie connesse alla gestione dei servizi, nel quale è dimostrato l'equilibrio economico della gestione stessa;
 - i. per "Piano Industriale", il documento di programmazione delle attività dell'Affidatario relative alla gestione dei servizi, comprensivo della parte descrittiva delle attività, del Programma degli Investimenti e del Piano Economico-Finanziario;

Sezione II

Oggetto e sviluppo dei servizi, durata, investimenti, risorse strumentali e condizioni di subentro

Art. 4

(Durata del contratto di servizio, eventuale proroga e garanzia di continuità del servizio)

1. Il contratto di servizio ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2030, in corrispondenza con la durata dell'affidamento per la gestione dei servizi per la mobilità del Comune di Pordenone, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

30 novembre 2015 ed in base alla determinazione n. cronologico 1429 del 28 giugno 2018, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente contratto.

2. Il contratto può essere prorogato, correlativamente all'affidamento dei servizi, per un periodo massimo di dodici (12) mesi oltre la sua scadenza, al fine di consentire la nuova progettazione dei servizi e lo svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento dei servizi.

3. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali affidati, alla scadenza del contratto di servizio, considerata come corrispondente alla scadenza dell'affidamento della gestione dei servizi per la mobilità del Comune di Pordenone comprensivo della proroga di cui al precedente comma 2, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione delle attività fino al subentro del nuovo affidatario, anche qualora tale situazione determini la gestione oltre la scadenza o la cessazione del contratto di servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto stesso.

4. Il contratto, correlativamente all'affidamento dei servizi, non può essere rinnovato.

Art. 5 (Valore del contratto)

1. Il valore del contratto è determinato dalla somma dei valori dettagliati nei singoli disciplinari/schede tecniche ed è costituito dai seguenti elementi per gli esercizi dal 2018 al 2030 compresi:

- a) il valore complessivo dei proventi delle tariffe corrisposte dagli utenti all'Affidatario in relazione ai servizi prodotti e resi direttamente all'utenza;
- b) il valore dei corrispettivi parziali versati dal Comune in relazione ai servizi pubblici locali affidati e dei corrispettivi totali versati dal Comune per alcune tipologie di servizi complementari ai servizi pubblici affidati;

2. Il valore del contratto, calcolato in base agli elementi riportati nel precedente comma 1, è determinato convenzionalmente in euro 39.223.000 (trentanovemilioniduecentoventitremila) – in relazione agli elementi ex art. 23 di cui al presente contratto – (IVA esclusa), con riferimento alla durata complessiva del contratto stesso e del correlato affidamento.

3. Il valore complessivo del contratto è aggiornato in relazione ad ogni ciclo ottimale di gestione.

Art. 6 (Quadro esecutivo relativo allo svolgimento dei servizi ed elementi generali di riferimento per la realizzazione dei servizi)

1. L'Affidatario esegue le prestazioni relative ai servizi pubblici locali e complementari individuati nel presente contratto nei termini generali e particolari specificati nei successivi commi, sviluppando le attività al fine di assicurare obblighi di servizio pubblico, così come definito nei rispettivi disciplinari/schede tecniche.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

2. L'Affidatario esegue e sviluppa le prestazioni specifiche relative ai servizi pubblici locali e complementari individuati nel presente contratto nei termini di dettaglio precisati dall'insieme dei disciplinari/schede tecniche relativi ad ogni singolo servizio, allegati al presente atto pattizio e che ne fanno parte integrante.

3. L'Affidatario:

- esegue le prestazioni relative al servizio pubblico locale di gestione della sosta a pagamento su stalli in strada (cd. strisce blu) e nelle strutture multipiano come individuati dal Comune, nonché l'esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare delle aree di sosta a pagamento, ai sensi del Codice della Strada,
- esegue le prestazioni relative al servizio di accertamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127/1997;
- gestisce i servizi relativi alla segnaletica verticale, orizzontale e complementare nell'ambito del territorio del Comune, al fine di favorire la mobilità urbana e di garantire la sicurezza dei cittadini, secondo le modalità specificate nel disciplinare/scheda tecnica, nel rispetto del Codice della Strada.
- gestisce, compresa la manutenzione, gli impianti di indirizzamento del traffico, individuabili con "infomobilità";
- gestisce il Centro Intermodale Passeggeri e la relativa manutenzione, al fine di ottimizzare l'interscambio tra mezzi per favorire la mobilità in ambito urbano e di area vasta, secondo le modalità contenute nell'atto di sub-concessione per l'esercizio del Centro Intermodale Passeggeri, stipulato tra il Comune, quale ente concedente, e la società GSM, quale soggetto concessionario, riportato nell'allegato "disciplinare B" e nel Regolamento di esercizio del Centro Intermodale stesso.

Art. 7

(Obblighi di servizio pubblico)

1. Il Comune ritiene la gestione della mobilità urbana fattore di importanza strategica, sia per gli effetti che tale azione ha sulla qualità della vita offerta ai cittadini, sia per gli obiettivi di crescita economica del territorio che l'ente persegue (sviluppo commerciale del centro urbano). In tale prospettiva, per assicurare l'universalità e l'accessibilità del servizio pubblico locale di gestione della mobilità, il Comune prevede specifici obblighi di servizio pubblico, come di seguito definiti, che dovranno essere rispettati dall'Affidatario:

a) affidamento:

- della piena e completa gestione economico – funzionale (c.d. rischio di impresa) dei servizi, comprensiva dell'introito dei derivanti proventi e del riversamento al Comune di parte degli incassi;

b) obbligo:

- di provvedere all'assistenza, reperibilità e alla manutenzione necessaria a garantire il corretto funzionamento di tutte le infrastrutture e attrezzature;
- di fornire al Comune apposita rendicontazione degli introiti, al fine di consentire la piena conoscenza dell'entità dell'affidamento ed il relativo andamento nel tempo;
- di fornire al Comune apposita rendicontazione annuale delle spese sostenute per la gestione dei servizi, secondo modalità che saranno definite nel rapporto di controllo analogo;
- di rendicontazione degli interventi inerenti la segnaletica, nonché la relativa programmazione;

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

- di sottostare a tutte le disposizioni in materia di tariffe, orari e modalità di pagamento dei singoli servizi meglio dettagliati nei disciplinari/schede tecniche;
- di garantire l'apertura gratuita delle strutture affidate per particolari esigenze stabilite dal Comune, con le modalità e nei limiti previsti nei citati disciplinari/schede tecniche;
- di provvedere, senza alcun compenso, ad allestire tutte le opere di difesa in caso di interventi manutentivi, e di coordinamento delle operazioni con il Comando di Polizia Municipale;
- a regime, del rispetto del Programma degli Investimenti per ogni ciclo ottimale e su base annuale;
- della piena e completa gestione del Centro Intermodale nel rispetto del Regolamento di esercizio e Piano Economico Finanziario del Centro stesso;
- della piena e completa gestione dei servizi accessori alla mobilità tra cui il sistema di infomobilità;
- di rispettare gli standard tecnici qualitativi e quantitativi per le diverse attività previsti nei rispettivi disciplinari/schede tecniche;
- del riversamento all'Amministrazione di parte degli incassi a titolo di canone annuo.

2. Al fine di garantire il principio di universalità del servizio nei confronti degli utenti, l'Affidatario è tenuto a garantire uno standard minimo di qualità alla totalità degli utenti che ne possano far richiesta, così come previsto dalla Carta dei Servizi.

Art. 8

(Obblighi specifici relativi ai servizi ed alle altre attività gestite dall'Affidatario – Contabilità separate)

1. L'Affidatario, in quanto soggetto gestore di tipologie diverse di servizi e in quanto soggetto che svolge alcune tipologie dei servizi in affidamento anche presso ambiti territoriali diversi da quello del Comune, è tenuto a operare con contabilità separate.
2. Qualora l'Affidatario, nell'ambito dello sviluppo del proprio Piano Industriale, offra servizi anche su mercati aperti alla concorrenza, è tenuto a operare mediante società separate, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. L'Affidatario deve tenere la contabilità delle somme introitate nello svolgimento delle operazioni di emissione di titoli relative ai servizi affidati e conservare i resoconti trasmessi dagli impianti.

Art. 9

(Livelli quali-quantitativi dei servizi – Obblighi generali di servizio)

1. Il Comune definisce nei rispettivi disciplinari/schede tecniche l'esercizio specifico dei servizi pubblici locali per la mobilità urbana e dei servizi complementari a essi correlati oggetto del presente contratto.
2. La definizione dell'esercizio specifico di cui al precedente comma deve tener conto degli elementi relativi allo sviluppo dei servizi stabiliti dal presente contratto, nonché deve essere sviluppata nel rispetto dei seguenti contenuti essenziali:

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

- a) le prestazioni devono essere specificate con particolare riferimento alla dimensione e alle modalità quali-quantitative dell'offerta all'utenza;
- b) deve essere posta specifica attenzione alla definizione della tipologia di utenza e ai conseguenti diversi obblighi nei confronti dell'utenza;
- c) per ciascun servizio considerato nel contratto e nei disciplinari/schede tecniche devono essere indicati almeno:
 - c.1.) le prestazioni da rendersi con le relative tempistiche e modalità;
 - c.2.) l'articolazione delle prestazioni con la specificazione dell'estensione, della frequenza e delle caratteristiche qualitative dell'offerta;
 - c.3.) l'articolazione temporale;
 - c.4.) la procedura di revisione dei livelli quantitativi dei servizi e l'impatto sulle condizioni economiche e finanziarie del contratto di servizio;
 - c.5.) le modalità di esecuzione richieste dal tipo di servizio;
 - c.6.) la specificazione delle modalità di determinazione delle prestazioni quali-quantitative minime che costituiscono obblighi di servizio pubblico, a specificazione di quanto stabilito dal precedente art. 7, attraverso i documenti e le definizioni di seguito specificate:

Gestione della sosta su strada, Sosta in struttura e Accertamento delle violazioni nelle aree di sosta
Si allega con la lettera "A" il disciplinare/scheda tecnica dei servizi sopra riportati.

Gestione del Centro Intermodale Passeggeri

Si allega con la lettera "B" il disciplinare/scheda tecnica dei servizi sopra riportati corrispondente all'atto di SUBCONCESSIONE già sottoscritto.

Servizio di esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale

Si allega con la lettera "C" il disciplinare/scheda tecnica dei servizi sopra riportati, con i relativi allegati.

Servizio di gestione del sistema di informazione sulla viabilità e mobilità cittadina – infomobilità

Si allega con la lettera "D" il disciplinare/scheda tecnica dei servizi sopra riportati.

Obblighi generali trasversali

3. Oltre agli obblighi di servizio e degli standard di qualità, nonché al pieno e puntuale rispetto del contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle operazioni per i servizi affidati, l'Affidatario deve garantire un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni affidate, nonché una costante attività di comunicazione e informazione per i servizi offerti, anche attraverso il sito internet.

Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile comunale

4. L'Affidatario è tenuto a nominare, al più tardi entro il quindicesimo giorno della sottoscrizione del presente contratto un Direttore dell'esecuzione, che diventerà responsabile unico dei procedimenti amministrativi in capo all'Affidatario ai sensi della Legge 241/90 incaricato altresì di curare i rapporti con il Comune. Il Direttore dell'esecuzione curerà anche i rapporti con i fornitori e con gli eventuali sub-affidatari. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione dovrà essere

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

tempestivamente comunicato al Comune.

5. L'Affidatario può affiancare al Direttore dell'esecuzione un collaboratore facente funzioni affinché, in assenza del Direttore, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione al Comune al momento dell'eventuale nomina.

6. In analogia, il Comune, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, è tenuto a individuare all'interno del Settore competente un Direttore dell'esecuzione del contratto e un suo sostituto.

Obblighi generali relativi all'organizzazione dei servizi affidati

7. L'Affidatario deve garantire che il personale operante per la gestione dei servizi affidati, sia proprio dipendente o somministrato all'Affidatario da agenzie per il lavoro o sia dipendente da società o imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di sollecitare, con apposita motivazione, provvedimenti disciplinari/schede tecniche.

8. L'Affidatario applica nei confronti del proprio personale e di eventuali collaboratori con diverso rapporto di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici definito dal d.P.R. n. 62/2013, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pordenone approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, per quanto compatibili.

9. L'Affidatario dovrà garantire un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette per gli interventi urgenti inerenti alcune attività oggetto del contratto di servizio.

10. Per i servizi che prevedano programmazione di attività nel breve e medio termine, l'Affidatario è tenuto a comunicare preventivamente mensilmente al Comune la propria programmazione.

Art. 10

(Modificazioni successive dell'affidamento e del contratto di servizio- Varianti)

I servizi affidati oggetto del contratto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento con variante nei casi e con le modalità eventualmente previsti dai relativi disciplinari/schede tecniche e qualora comporti per il Comune o per l'Affidatario notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Sono possibili revisioni parziali del contenuto del presente contratto, previo confronto preliminare con l'Affidatario, per motivate necessità sopravvenute di tipo tecnico, economico e normativo per l'intero arco temporale di durata del contratto, entro il limite percentuale del 50% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore complessivo di tutte le modifiche.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 11 (Servizi minimi essenziali)

1. Il Comune individua i servizi pubblici locali e i servizi complementari oggetto del contratto e del presupposto affidamento come attività non assoggettate alla disciplina dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990.
2. In caso di sciopero dei dipendenti, l'Affidatario è in ogni caso tenuto a comunicare le modalità e i tempi dello stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990.
3. Al fine di garantire la continuità di alcune tipologie di prestazioni oggetto del contratto in ragione dell'interesse pubblico che esse soddisfano, il Comune individua le seguenti attività come servizi minimi essenziali che l'Affidatario è comunque tenuto ad assicurare in caso di sciopero dei dipendenti:

| Tipologia di servizio pubblico | Servizi minimi essenziali |
|---|--|
| Gestione della sosta regolamentata su strada | Gestione, compreso lo scassetto, e manutenzione dei parcometri per assicurare la funzionalità di almeno il cinquanta per cento (50%) di quelli installati durante il periodo di sciopero. Effettuazione dei controlli per la contestazione delle violazioni, in misura pari almeno al trenta per cento (30%) degli standard ordinari. |
| Gestione della sosta in struttura (parcheggi) | Gestione, compreso lo scassetto, e manutenzione degli impianti per assicurare la funzionalità dei parcheggi per almeno otto (8) ore nell'arco della giornata, nella fascia 8.00/16.00. |
| Gestione Centro Intermodale Passeggeri | Apertura della struttura per almeno otto (8) ore nell'arco della giornata, nella fascia 8.00/16.00. |

4. In caso di assoggettamento alla disciplina dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990, anche mediante regolamentazione provvisoria, di uno o più dei servizi pubblici locali o dei servizi complementari oggetto del contratto e del presupposto affidamento, a tali servizi si applica la nuova disciplina regolatoria per essi prevista e si disapplicano le previsioni contenute nei precedenti commi, per le parti incompatibili.

Art. 12 (Strutture e beni afferenti ai servizi gestiti - Conferimento all'Affidatario di beni e di risorse strumentali all'erogazione del servizio di proprietà dell'ente locale)

1. La gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi ad essi complementari oggetto del contratto comporta per l'Affidatario la gestione non separabile di beni immobili e relativi impianti, nonché

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

degli eventuali beni registrati, che costituiscono le dotazioni infrastrutturali e funzionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.

2. Il Comune conferisce in concessione all'Affidatario i beni immobili e relativi impianti, nonché gli eventuali beni registrati di sua proprietà, specificati negli allegati 1) dei disciplinari/schede tecniche A) e B), in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali, per i quali l'Affidatario:

a) deve provvedere alla manutenzione, nei termini specifici indicati dai singoli atti o titoli che ne consentono l'utilizzo;

b) deve provvedere ad interventi migliorativi:

b.1.) programmati nel piano investimenti, a fronte dello stato di utilizzo e conservazione dei beni;

b.2.) resi eventualmente necessari da situazioni particolari o da condizioni di utilizzo eccezionali connesse allo svolgimento dei servizi affidati.

3. L'Affidatario gestisce in funzione dello sviluppo dei servizi pubblici locali e dei servizi complementari affidati i beni immobili e relativi impianti, nonché gli eventuali beni mobili registrati di seguito indicati, sia di proprietà sia concessi dal Comune, per i quali sono specificati la natura, il regime proprietario e il titolo di utilizzo.

4. L'elenco dei beni immobili e relativi impianti nonché degli eventuali beni mobili registrati può essere integrato o modificato nell'arco della durata del contratto e del correlato affidamento, con specifico atto stipulato dal Comune e dall'Affidatario. In ogni caso il Comune e l'Affidatario redigono uno specifico inventario dei beni immobili e relativi impianti nonché degli eventuali beni mobili registrati, nonché il Comune predispone un verbale di consegna che deve essere sottoscritto dall'Affidatario.

5. Alla scadenza del contratto o, in caso di proroga o di cessazione anticipata dei servizi, alla scadenza dell'esercizio effettivo dei servizi, l'Affidatario riconsegna al Comune i beni immobili e i relativi impianti, nonché degli eventuali beni mobili registrati di proprietà dello stesso in uno stato di conservazione pari a quello dell'originaria consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, tale da poterne consentire il prosieguo dell'utilizzo da parte dello stesso Comune o di altro gestore dei servizi ai quali i beni afferiscono.

Il Comune e l'Affidatario redigono uno specifico inventario dei beni immobili e dei relativi impianti, nonché degli eventuali beni mobili registrati oggetto del trasferimento in base al periodo precedente, nonché il Comune predispone un verbale di riconsegna che deve essere sottoscritto dall'Affidatario.

6. Con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 5, alla scadenza del contratto o, in caso di proroga o di cessazione anticipata dei servizi, alla scadenza dell'esercizio effettivo dei servizi, l'Affidatario è tenuto in particolare:

a) a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;

b) a effettuare entro tre (3) mesi dalla scadenza del contratto e del correlato affidamento la manutenzione integrale della segnaletica stradale orizzontale relativa alla sosta a pagamento su strada, che deve essere garantita nel più breve tempo possibile dalla richiesta che verrà in tal senso formulata in ogni caso di cessazione anticipata;

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

c) a riconsegnare in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, al Comune il Centro Intermodale Passeggeri.

7. Il Comune può concedere all'Affidatario contributi in conto capitale per la realizzazione di beni immobili necessari per l'esecuzione dei servizi pubblici locali e dei servizi complementari ad essi correlati, in rapporto al Programma degli Investimenti di cui al successivo art. 13. In tal caso il Comune e l'Affidatario formalizzano un atto d'intesa, attuativo del Programma di investimenti, nel quale specificano la disciplina del regime proprietario del bene e del suo possibile trasferimento o meno al Comune al termine della gestione del servizio.

8. L'Affidatario provvede al trasferimento al nuovo affidatario subentrante dei beni immobili e dei relativi impianti nonché degli eventuali beni mobili registrati necessari per la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi ad essi complementari di sua proprietà e per i quali non sia previsto trasferimento al Comune.

9. Qualora i beni immobili e i relativi impianti nonché gli eventuali beni mobili registrati di cui al precedente comma 8 non siano stati ancora interamente ammortizzati dall'Affidatario, ad esso deve essere corrisposto dal Comune un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata secondo i libri contabili, al netto dei contributi in conto capitale eventualmente erogati dal Comune stesso.

Qualora invece i beni immobili e i relativi impianti nonché gli eventuali beni mobili registrati di cui al precedente comma 8 vengano ceduti al nuovo affidatario subentrante, il corrispettivo per la cessione dei beni stessi sarà quello preventivamente determinato dal Comune nei relativi atti di gara tenuti presenti il valore dell'ammortamento e il valore del mercato.

10. In relazione ai beni immobili concessi in locazione o in uso dall'Amministrazione, l'Affidatario corrisponde alla stessa il canone determinato per ciascun bene con atto specifico.

11. In relazione alle aree di proprietà comunale concesse in uso all'Affidatario dal Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori, l'Affidatario stesso è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), anche in caso di sua eventuale trasformazione in base a modifiche normative e regolamentari, fatta salva una sua eventuale dichiarata incompatibilità con l'istituto della concessione; in quest'ultimo caso il presente comma decadrà di diritto.

12. In relazione ai beni immobili concessi in uso o in locazione dal Comune per la gestione dei servizi per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati, l'Affidatario corrisponde al Comune, quale soggetto impositore, ogni altro tributo o canone che sia determinato in funzione della sussistenza in capo all'Affidatario stesso, come soggetto gestore, dei presupposti impositivi specifici. Il Comune verifica la corretta applicazione di imposte e tributi di propria competenza alle attività dell'Affidatario, in particolare al fine di riscontrare eventuali presupposti, connessi all'esercizio dei servizi pubblici, tali da consentire l'applicazione di fattispecie riduttive, derogatorie o esentative.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 13

(Programma degli investimenti - Limiti e condizioni per interventi di supporto del Comune)

1. L'Affidatario definisce in accordo con il Comune gli investimenti, utilizzando per la loro realizzazione:

- a) risorse proprie, derivanti dalle tariffe riscosse dagli utenti dei servizi;
- b) specifici contributi in conto capitale erogati dal Comune, Regione o Stato, in base alla normativa pro tempore vigente;
- c) risorse specificamente destinate a investimenti, acquisite mediante ricorso a finanziamenti comunitari o mediante risorse co-finanziate da più livelli istituzionali;
- d) risorse acquisite mediante finanziamenti da parte di soggetti terzi nell'ambito di iniziative di partenariato pubblico-privato;
- e) risorse acquisite mediante donazioni, liberalità o sponsorizzazioni.

2. Il Comune rispetta limiti, condizioni o divieti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in relazione ad eventuali concessioni di garanzie a favore dell'Affidatario a fronte di indebitamento dello stesso per la realizzazione di investimenti connessi ai servizi pubblici locali ed ai servizi complementari ad essi correlati affidati.

Art. 14

(Responsabilità relativa ai beni afferenti ai servizi)

1. Fermi restando gli obblighi manutentivi in relazione ai beni immobili e ai relativi impianti, nonché degli eventuali beni immobili registrati conferiti dal Comune all'Affidatario per la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi ad essi complementari affidati, è esclusa qualsiasi responsabilità del Comune stessa per l'uso di tali beni da parte dell'Affidatario:

- a) nei confronti di terzi;
- b) nei confronti o con il coinvolgimento dei propri dipendenti che li utilizzano.

Art. 15

(Clauseole pro-concorrenziali ai fini dei diritti di accesso e di subentro)

1. L'Affidatario è tenuto a consentire l'accesso a impianti essenziali o indispensabili per lo svolgimento dei servizi ad altri operatori economici:

- a) qualora l'accesso debba essere effettuato per la realizzazione di interventi necessari alla manutenzione degli impianti stessi, anche urgente;
- b) qualora l'accesso debba essere effettuato in relazione alla procedura per il nuovo affidamento dei servizi e necessari ad operatori concorrenti, che ne facciano richiesta; in tal caso l'accesso deve essere consentito a condizioni eque e non discriminatorie.

2. In prossimità della scadenza del contratto e del correlato affidamento e comunque entro un termine non inferiore a dodici (12) mesi, l'Affidatario si impegna a mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni utili all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di gestione, nonché le informazioni operative e commerciali utili per la formulazione delle offerte da parte dei potenziali operatori economici subentranti.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 16 (Sub-affidamento dei servizi)

1. L'Affidatario può ricorrere al sub-affidamento dei servizi pubblici locali per la mobilità del Comune e dei servizi complementari nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 105 del decreto legislativo 50/2016.
2. In caso di sub-affidamento di quote di servizi, l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
3. I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-affidatario sono effettuati dall'Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato.
4. L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dell'utenza.

Art. 17 (Divieto di cessione del contratto – Modificazioni soggettive dell'Affidatario)

1. È vietata all'Affidatario la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese connessi a procedure di razionalizzazione delle società partecipate o di aggregazione di soggetti gestori di servizi pubblici locali, per i quali si applicano le seguenti previsioni:
 - a) le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto Affidatario non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
 - b) nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto e del correlato affidamento, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente punto sub a), non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, per come eventualmente riformulato dalla normativa pro tempore vigente in materia di contratto alle organizzazioni criminali;
 - c) ferme restando le ulteriori previsioni legislative pro tempore vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente punto sub b) senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto sub a) producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 18 (Obblighi del Comune)

1. Il Comune, al fine di consentire all'Affidatario l'ottimale gestione dei servizi affidati si impegna a provvedere:
 - a) alla comunicazione di eventuali modifiche al piano tariffario e qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulla mobilità urbana del Comune. Ogni variazione del piano tariffario deve essere comunicata all'Affidatario entro un termine temporale considerato consono ed espressamente previsto nei disciplinari/schede tecniche, tale che l'Affidatario possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
 - b) alla comunicazione relativa ad interventi di installazione **di nuovi impianti e/o strutture** che l'Ente intende affidare, con l'indicazione di modalità e tempi congrui affinché l'Affidatario possa operare nei tempi stabiliti;
 - c) ad assicurare il rispetto delle modalità di comunicazione all'Affidatario previsti nel contratto e in atti stipulati fra le parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
 - d) alla promozione degli strumenti e dei progetti inerenti la sosta e le modalità innovative di pagamento della sosta;
 - e) alla puntuale comunicazione all'Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade;
 - f) a consentire all'Affidatario l'accesso ai database comunali di interesse per la gestione delle operazioni affidate.

Sezione III Qualità dei servizi, tutela degli utenti e indennizzi

Art. 19 (Standard qualitativi dei servizi)

1. In relazione ai servizi affidati e regolati dal presente contratto, gli indicatori di qualità delle prestazioni rese all'utenza sono definiti, nei relativi disciplinari/schede tecniche, individuando gli standard minimi di qualità erogata dei servizi e gli obiettivi annuali di miglioramento dei predetti *standard* da riportare nelle Carte di qualità dei servizi e divulgare adeguatamente all'utenza.
2. Nel caso di definizione a livello nazionale, regionale o da parte del Comune stesso per i propri servizi, di livelli minimi dei servizi, i disciplinari/schede tecniche possono indicare livelli più elevati, che possono essere configurati come obblighi di servizio pubblico, a fronte di eventuali compensazioni finanziarie definite ex ante sulla base di un costo determinato.
3. Mediante periodiche rilevazioni i risultati conseguiti sono confrontati con gli obiettivi fissati nel Contratto stesso, al fine di applicare il sistema premiale o il sistema sanzionatorio previsto.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 20

(Carte della Qualità dei servizi e condizioni generali di contratto con gli utenti)

1. L'Affidatario è tenuto ad adottare per ogni servizio pubblico locale affidato oggetto del presente contratto una Carta della Qualità dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 461 della legge n. 244/2007, sviluppando per la definizione della stessa la procedura prevista nella disposizione.
2. Le procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie tra gestore ed utenti, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza sono contemplati nelle carte della qualità dei servizi. Ne consegue che il Comune garantisce il rispetto dei parametri quali-quantitativi fissati nel contratto di servizio da parte dell'Affidatario.
3. L'Affidatario assicura la più ampia diffusione agli utenti delle carte della qualità dei servizi.
4. Tutti gli impegni assunti dall'Affidatario nelle carte della qualità dei servizi relativi ai rapporti individuali di utenza costituiscono parte integrante delle condizioni generali di contratto sottoposte all'adesione dei singoli utenti.

Art. 21

(Indennizzi agli utenti)

1. Le Carte della Qualità dei servizi adottate dall'Affidatario in base al precedente art. 20 prevedono l'istituzione di indennizzi a favore degli utenti per il mancato conseguimento degli standard specifici di qualità adeguatamente pubblicizzati in ciascuna Carta della Qualità del servizio.
2. Gli indennizzi sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) proporzionalità del valore rispetto al disagio subito dall'utente;
 - b) adeguamento del valore in caso di ripetizione della situazione di disagio a breve distanza temporale da una analoga.
3. Gli indennizzi sono corrisposti in via automatica quando le violazioni degli standard di qualità sia immediatamente imputabile all'Affidatario.
4. Il disservizio non è imputabile all'Affidatario quando sia dovuto a cause di forza maggiore o a ed eventi eccezionali incidenti sulla normale erogazione del servizio. Il ricorrere dell'ipotesi nel caso concreto deve essere adeguatamente provato dall'Affidatario.
5. Resta fermo il diritto dell'utente di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Gli indennizzi di cui al presente articolo non costituiscono costi ai fini della regolazione tariffaria e dei corrispettivi.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Sezione IV

Sistema di remunerazione dei servizi

Art. 22

(Equilibrio economico-finanziario)

1. La gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati è realizzata dall'Affidatario in modo tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario, di ogni singolo servizio.
2. Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nell'ambito del sistema di regolazione delle componenti economiche del servizio è comunque riconosciuta all'Affidatario la remunerazione del capitale investito (**ROI**), in base alle normative di settore vigenti, al netto di eventuali risorse per investimenti, conferite a titolo non oneroso dal Comune.
3. In ogni caso gli introiti dell'Affidatario, incluse le eventuali compensazioni pubbliche, devono almeno assicurare la corrispondenza con i costi dallo stesso sostenuti per la gestione dei servizi.
4. Nel caso di eventi non prevedibili o prodotti da fattori non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, tali da determinare divari fra la dinamica dei costi e dei ricavi tariffari, eccedenti – oltre una percentuale predeterminata – quelli eventualmente previsti in sede di stipula del contratto di servizio, potranno essere previste misure compensative, a carico delle tariffe o nella forma di compensazioni pubbliche.

Art. 23

(Sistema di remunerazione dei servizi – corrispettivi e compensazioni)

[Sistema di remunerazione dei servizi affidati]

1. La remunerazione dei servizi per la mobilità urbana e dei servizi complementari a essi correlati è assicurata all'Affidatario secondo quanto previsto da ogni singolo disciplinare/scheda tecnica dei servizi, qui sotto riassunti:
 - a) introito diretto da parte dell'Affidatario di tariffe, aggi e diritti di sfruttamento, per servizi svolti nell'ambito della gestione globale dei servizi per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati, quali, nello specifico:
 - a.1.) introito delle tariffe per i servizi di gestione della sosta a pagamento su strada e nelle strutture, per un valore stimato annuo di euro 3.170.000,000 (stima riferita agli introiti dell'anno 2017 comprensivi di IVA);
 - a.2.) introito del canone d'utenza corrisposto dalle Aziende esercenti autoservizi di linea per le corse in arrivo, partenza e transito per il Centro Intermodale Passeggeri, per un valore stimato annuo di euro 394.000,00 (IVA inclusa);

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

b) incasso da parte dell'Affidatario di corrispettivi per servizi svolti nell'ambito della gestione globale dei servizi per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati, quali, nello specifico:

b.1.) proventi da corrispettivi resi dal Comune per la gestione dei servizi di esecuzione e di manutenzione della segnaletica stradale, per un valore annuo presuntivamente stimato a partire dal 1.1.2019 e comunque a regime (coerentemente con quanto stabilito dal precedente comma 2, articolo 3) di euro 250.000,00 (IVA inclusa);

b.2.) proventi da corrispettivi resi dal Comune per la gestione del sistema di informazione sulla mobilità e sulla viabilità cittadina (infomobilità), per un valore annuo presuntivamente stimato a regime di euro 18.300,00 (IVA inclusa) a partire dal 1.1.2019;

2. Nel pieno rispetto della normativa, per l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema complessivo della sosta a pagamento su strada e in sede propria, l'Affidatario incassando direttamente i proventi della gestione del servizio della sosta a pagamento, attualmente corrisponde al Comune, quale soggetto concedente, un canone annuo determinato sulla base dell'importo degli introiti complessivi al netto dell'IVA, così come dettagliato nell'allegato A – disciplinare/scheda tecnica della Sosta.

3. La determinazione dei corrispettivi e dei canoni è definita sulla base delle seguenti considerazioni e presupposti:

a) l'Affidatario deve operare una attenta e costante politica di contenimento dei costi nell'ambito delle modalità operative determinate dal Comune; deve per contro garantire elevati standard di efficacia ed efficienza nell'erogazione agli utenti dei servizi affidatigli dal Comune;

b) la politica degli investimenti rimane di competenza del Comune; per tale motivo, qualora lo stesso ritenga opportuno l'investimento, provvede direttamente con risorse proprie; negli specifici casi in cui il Comune ritenga di dover derogare a tale principio, è tenuto a concordare con l'Affidatario le relative modalità di investimento e finanziamento, disciplinandole in modo specifico;

c) le modalità operative di gestione del servizio della sosta a pagamento (orari, tariffe, abbonamenti, impiego di personale, servizio di reperibilità notturna e festiva, apertura di numero quattro uffici in città a servizio dell'utenza, ecc.), sono frutto di scelte del Comune e sono parte della valutazione per la determinazione dei costi massimi, riconosciuti all'Affidatario;

d) le tariffe determinate dal Comune per la gestione della sosta a pagamento si posizionano, nella scala nazionale, ad un livello medio;

e) a carico dell'Affidatario, qualora sia dovuto, compete il versamento al Comune della tassa di occupazione di suolo pubblico, calcolata sulle aree oggetto della concessione.

[Tempistiche di pagamento]

4. Le modalità di pagamento e l'eventuale disciplina di fatturazione, sono specificate nei relativi disciplinari/schede tecniche.

[Compensazioni]

5. Al fine di definire gli elementi di compatibilità del sistema di remunerazione dei servizi in rapporto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, si assumono a riferimento i parametri della sentenza emessa nella causa «Altmark» (sentenza 24 luglio 2003, Causa C-280/00), con la quale la Corte di Giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative:

- a) in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- b) in secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- c) in terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto;
- d) in quarto luogo, quando in un caso specifico la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.

6. Il sistema di remunerazione dei servizi per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati è strutturato in termini operativi e quantitativi per consentire la copertura integrale dei costi dei servizi stessi, tenendo conto, in particolare:

- a) della coerenza delle tariffe rispetto ai costi di produzione dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 267/2000;
- b) della congruità dei corrispettivi per i servizi non tariffati o parzialmente tariffati rispetto ai prezzi di mercato.

7. In relazione agli obblighi di servizio pubblico previsti dal precedente art. 7, i costi che l'Affidatario sopporta per gli stessi nell'ambito della produzione dei servizi sono remunerati dagli introiti da tariffe e dagli incassi dei corrispettivi, non determinandosi pertanto compensazioni specifiche in rapporto a quanto previsto dalla Commissione Ue con la Decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale - notificata con il numero C(2011) 9380] – 2012/21/Ue.

8. Qualora, nell'arco di durata del presente contratto, si rendessero necessarie compensazioni da parte del Comune per sostenere obblighi di servizio pubblico da parte dell'Affidatario, le stesse dovranno essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal precedente comma.

Art. 24

(Criteri per la definizione delle tariffe all'utenza e per il loro periodico aggiornamento)

Il Comune, nel rispetto del quadro delle normative sovraordinate, definisce il sistema tariffario nell'ambito delle politiche sulla mobilità cittadina che lo stesso ritiene di adottare.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Sezione V

Monitoraggio, controlli, disciplina degli inadempimenti, responsabilità

Art. 25

(Controllo e monitoraggio del contratto di servizio)

1. I servizi oggetto del contratto e del correlato affidamento sono sottoposti a controllo e a monitoraggio da parte del Comune.
2. In particolare, il Comune ha il diritto di:
 - a) chiedere e ottenere tempestivamente da GSM spa dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
 - b) accedere alle aree, alle strutture e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, con un preavviso di un numero predeterminato di giorni lavorativi.
3. L'Affidatario assicura la massima collaborazione con gli incaricati dal Comune operanti per le attività di controllo e di monitoraggio, anche al fine di favorire il contenimento degli scostamenti tra le prestazioni e gli obiettivi previsti nel contratto e i risultati conseguiti. Esso è riferito sia a prestazioni qualitative e quantitative, sia ai risultati economici relativi alla realizzazione degli obiettivi di produttività assegnati in termini di contenimento della dinamica dei costi.
4. Il Comune può richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni e i servizi affidati in gestione ed oggetto del contratto. Tutte le informazioni richieste dal Comune dovranno essere afferenti le operazioni affidate, potranno riguardare il monitoraggio della domanda e dell'offerta, nonché il monitoraggio degli standard di qualità presenti e degli eventuali standard migliorativi previsti nell'ambito della Carta dei Servizi.
5. Il Comune si riserva il diritto di effettuare verifiche ispettive campionarie o episodiche sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità declinati nel documento. Sono possibili anche verifiche ispettive con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazione al Comune.
- 6 L'attività di controllo e monitoraggio di cui al presente articolo dovrà rientrare nell'ambito dei normali canoni di esercizio del potere di controllo del Comune nei confronti dell'Affidatario con l'obiettivo di non generare ulteriori costi, in particolare di tipo amministrativo, per l'Affidatario.

Art. 26

(Sistema di rendicontazione)

1. L'Affidatario deve garantire un sistema di rendicontazione minimo per tutta la durata dell'affidamento. Il corrispettivo contrattuale remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l'Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l'Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle operazioni affidate.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

2. Quale strumento ottimale di rendicontazione, l'Affidatario dovrà predisporre un sistema informativo contenente le informazioni relative alle operazioni gestite, al quale il Comune avrà possibilità di accesso (anche tramite applicazione web) in modalità di sola visualizzazione dei dati, tramite chiavi di accesso e di login fornite dall'Affidatario stesso.

3. Il sistema di rendicontazione previsto deve essere basato su un sistema di reportistica periodica che l'Affidatario dovrà predisporre relativamente ai servizi/attività affidati e sui flussi di cassa intercorrenti fra esso e il Comune, da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro novanta (90) giorni dalla presa in carico dei servizi/attività;

Art. 27

(Cause di risoluzione anticipata del contratto e relativa procedura)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 10 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 30 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi.
- b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l'applicazione di penali che, determinino il superamento del dieci per cento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
- c) inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio e di sviluppo dell'esecuzione dei servizi;
- d) inosservanza, da parte dell'Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nei servizi (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).

2. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l'esecuzione in via sostanziale dei servizi, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:

| Inadempimento | Specificazione |
|--|---|
| Mancata esecuzione della prestazione, incidente in via continuativa sull'erogazione dei servizi e determinante danno grave per l'utenza. | Interruzione completa del processo produttivo dei servizi per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, non determinato da cause di forza maggiore. |

3. Gli inadempimenti previsti al comma 2 del presente articolo comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituisce ulteriore causa specifica determinante la risoluzione del contratto anche la sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni.

5. La causa di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi all'Affidatario.

6. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Affidatario.

7. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Art. 28 (Garanzie)

1. L'Affidatario è tenuto a dimostrare al Comune, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del contratto, le garanzie patrimoniali di cui dispone, al fine di assicurare la solvibilità necessaria all'adempimento degli obblighi assunti e dei relativi oneri finanziari.

2. Le garanzie patrimoniali di cui al precedente comma 1 possono essere dimostrate dall'affidatario mediante mezzi diversi, compresi:

- a) documenti comprovanti proprietà dell'Affidatario;
- b) documenti di banche o di altri intermediari finanziari autorizzati che dimostrino disponibilità liquide ed adeguati flussi di cassa.

Art. 29 (Obblighi dell'Affidatario funzionali all'ottimale organizzazione dei servizi)

1. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del contratto, in particolare in materia di lavoro, di contribuzione previdenziale, di assicurazione obbligatoria e di sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri e obblighi relativi.

2. L'Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 30

(Responsabilità dell'Affidatario e tutele assicurative dell'affidatario)

1. L'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o a malfunzionamenti degli impianti utilizzati.
2. L'Affidatario è pertanto tenuto a stipulare e a trasmettere al Comune entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del contratto, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Tali polizze devono avere decorrenza entro l'attivazione dei servizi/attività.
3. L'Affidatario è in particolare tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale di rischio per un importo non inferiore a euro 5.000.000,00.
4. Il Comune può richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.

Sezione VI

Gestione dell'attività amministrativa, obblighi di pubblicità e tutela dei dati personali

Art. 31

(Gestione dell'attività amministrativa)

1. L'Affidatario, qualora preposto all'esercizio di attività amministrative in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali affidati, assicura il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 ed alla normativa pro tempore vigente in materia di regolazione dell'attività amministrativa.

Art. 32

(Obblighi di pubblicità di documenti, dati e informazioni relativi ai servizi gestiti)

1. L'Affidatario, in quanto società affidataria "in house" di servizi pubblici locali e, pertanto, ente di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta, ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 33/2013 all'applicazione della disciplina contenuta nello stesso decreto in ordine agli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti, con riferimento alle attività di pubblico interesse.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, le attività relative alla gestione dei servizi pubblici locali per la mobilità urbana del Comune e dei servizi complementari a essi correlati affidati sono da intendersi come attività di pubblico interesse.

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

Art. 33 (Trattamento e tutela dei dati personali)

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è assoggettato alla normativa di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679 ed allo scopo, allegano le rispettive informative privacy.

Sezione VII Disposizioni generali e finali

Art. 34 (Revoca dell'affidamento e recesso unilaterale del Comune)

1. Il Comune può revocare l'affidamento dei servizi pubblici per la mobilità e dei servizi complementari a essi correlati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero in caso di sopravvenute modifiche normative relative agli affidamenti dei servizi pubblici locali.
2. La revoca dell'affidamento comporta il recesso unilaterale dal contratto da parte del Comune, che deve comunicarlo con adeguato anticipo all'Affidatario, anche al fine di consentire l'adozione di tutte le soluzioni organizzative necessarie per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi.
3. La revoca dell'affidamento e il recesso unilaterale dal contratto per i motivi di cui al presente articolo non determinano indennizzi a favore dell'Affidatario.

Art. 35 (Risoluzione delle controversie tra ente affidante e soggetto gestore)

1. Qualora le controversie insorte in relazione all'attuazione del presente contratto di servizio e all'applicazione delle sue clausole, non siano risolvibili in via bonaria, le stesse saranno devolute esclusivamente al Foro di Pordenone.

Art. 36 (Clausole finali e regolazione della fase di prima attuazione del contratto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati, fatte salve le specificazioni nei Documenti integrativi di gestione (esemplificativamente: piano industriale dell'affidatario, atti relativi ai futuri servizi, ecc.), si fa rinvio:
 - a) alle disposizioni del Codice Civile;
 - b) alle disposizioni speciali inerenti la regolazione dei rapporti di affidamento e di esecuzione dei servizi pubblici locali, pro tempore vigenti.
2. In sede di prima attuazione del contratto, al fine di consentire al Comune adeguata valutazione delle problematiche di contesto ed all'Affidatario un congruo periodo per l'organizzazione della gestione dei servizi per la mobilità del Comune, la definizione del ciclo ottimale di gestione nel

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE

termine di tre anni così come previsto dal comma 2, art. 3, i disciplinari/schede tecniche corrispondenti agli eventuali servizi aggiuntivi e comunque quant'altro necessario, saranno definiti sulla base di un confronto preliminare con l'Affidatario entro il termine ordinatorio di un anno dalla data della sottoscrizione del presente contratto.

I servizi in corso di erogazione alla data di sottoscrizione del presente contratto sono garantiti, per tutto l'esercizio 2018, alle condizioni economiche di cui al precedente articolo 23.

3. Ove dovessero sussistere incongruenze tra il nuovo contratto di servizio e i contenuti operativi riportati dai rispettivi disciplinari/schede tecniche, prevalgono i principi e contenuti del presente contratto.

Art. 37

(Spese contrattuali e registrazione)

Il presente contratto prevede corrispettivi assoggettati ad IVA ed è soggetto ad imposta di bollo a norma di legge, a carico di GSM spa. Viene redatto in duplice esemplare e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione.

Pordenone, li 28 giugno 2018

Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Maurizio Gobbato

Per GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa
Dr. Antonio Consorti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.